

**Modifica alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della l. 21 febbraio 1991, n. 52: aggiornamento al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e modifica delle disposizioni in materia di revocatoria da liquidazione giudiziale delle cessioni di credito verso corrispettivo ai sensi della l. 21 febbraio 1991, n. 52.**

**Articolo 1.**

1. All'articolo 5, 1° comma, lett. c, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 le parole *«al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento»* sono sostituite con le parole *«alla liquidazione giudiziale del cedente la cui domanda di apertura sia stata depositata dopo la data del pagamento»*.

2. Alla fine dell'articolo 5, 2° comma, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è aggiunto il seguente periodo: *«In questo caso, sono opponibili alla liquidazione giudiziale del cedente le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo anteriormente alla data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale del cedente; salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1»*.

**Articolo 2.**

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è sostituita con la seguente: *«Art. 6 – Revocatoria dei pagamenti del debitore ceduto sottoposto a liquidazione giudiziale.»*.

2. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 le parole *«dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»* sono sostituite con *«dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»*.

**Articolo 3.**

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è con la seguente: *«Art. 7 – Liquidazione giudiziale del cedente.»*.

2. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è sostituito con il seguente: *«In caso di liquidazione giudiziale del cedente, le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 sono revocabili, su domanda del curatore della liquidazione giudiziale del cedente, esclusivamente nei seguenti casi:*

*a) nell'ipotesi indicata dall'articolo 166, 1° comma, lett. a, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, se le suddette cessioni sono compiute dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori;*

*b) se le suddette cessioni sono compiute dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei tre mesi anteriori, a condizione che il curatore provi che il cessionario conosceva lo stato d'insolvenza del cedente.».*

3. Al 2° comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 le parole «*del fallimento*» dopo «*curatore*» sono sostituite con «*della liquidazione giudiziale*» e le parole «*della sentenza dichiarativa*» dopo «*alla data*» sono sostituite con «*di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale*».

#### **Articolo 4.**

1. Rimangono salve le azioni esperite ai sensi dell'articolo 7, 1° comma, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.